

# TESTO UNICO AMBIENTALE D.Lgs. 3.4.06, n.152 e s.m.i. - PARTE QUARTA RIFIUTI

Art. violato	Art. che sanziona	Natura violazione	Pagamento in misura ridotta	Autorità competente	Annotazioni
D.Lgs152/06 art.192 comma 1 - 2	D.Lgs152/06 art.255 comma 1	Comma 1: Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo. Comma 2: E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido nelle acque superficiali e sotterranee.	<b>Importo:</b> Euro 600,00  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione edittale:</b> minimo euro 300,00 massimo euro 3000,00. La sanzione è aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Trasmettere copia del verbale al Sindaco per la predisposizione di ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, e per conoscenza alla Provincia.
D.Lgs152/06 art.192 commi 1 – 2	D.Lgs152/06 art.256 comma 2	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – ovvero immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee da parte di titolari di imprese o responsabili di enti.	NOTIZIA DI REATO Art. 374 C.P. Art. 331 C.P.	Procura della Repubblica	<b>Pena Prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 per rifiuti non pericolosi; arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 per rifiuti pericolosi.
D.Lgs152/06 art.226 comma 2	D.Lgs152/06 art.255 comma 1	Immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura ovvero di imballaggi secondari che non siano conferiti alla raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.	<b>Importo:</b> Euro 600,00  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione edittale:</b> minimo euro 300,00 massimo euro 3.000,00. La sanzione è aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Imballaggio secondario o multiplo: imballaggio concepito per raggruppare nel punto di vendita un certo numero di unità di vendita; rimovibile dal prodotto senza alterarne le caratteristiche. Imballaggio terziario o per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare manipolazione e trasporto di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) o di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari.
D.Lgs152/06 art.231 commi 1 - 2	D.Lgs152/06 art.255 comma 1	Omessa riconsegna di veicolo a motore o rimorchio da demolire a centro di rottamazione o concessionario.	<b>Importo:</b> Euro 600,00  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione edittale:</b> minimo euro 300,00 massimo 3.000,00. La sanzione è aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. La consegna al centro di rottamazione o al concessionario deve essere effettuata a cura del proprietario. <b>N.B.:</b> Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs152/06 i veicoli disciplinati dal D.Lgs24.6.2003, n. 209 ed in particolare quelli appartenenti alle categorie M1, N1, nonché i veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore (v. <u>Codice B1</u> ).

D.Lgs152/06 art.231 comma 5	D.Lgs152/06 art.255 comma 2	Omissa cancellazione dal P.R.A. di veicolo o rimorchio da parte del titolare del centro di raccolta o del concessionario.	<b>Importo:</b> Euro 516,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1550,00. <b>N.B.:</b> Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs152/06 i veicoli disciplinati dal D.Lgs24.6.2003, n. 209 ed in particolare quelli appartenenti alle categorie M1, N1, nonché i veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore (v. <u>Codice B1</u> ). La comunicazione di avvenuta demolizione, da parte del concessionario o titolare del centro di raccolta, nonché la consegna di carta di circolazione e targhe al P.R.A. da parte dei medesimi soggetti deve avvenire entro 90gg dal conferimento del veicolo da parte del proprietario. E' consentito il commercio delle parti di ricambio, recuperate dalla demolizione, che non attengano alla sicurezza dei veicoli; la loro origine deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente. I ricambi attinenti alla sicurezza dei veicoli possono essere ceduti solo alle imprese di autoriparazione che ne certificano l'idoneità e funzionalità rilasciando fattura al cliente.
D.Lgs152/06 art.192 comma 3	D.Lgs152/06 art. comma	Inosservanza dell'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto fino ad 1 anno. Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esecuzione di quanto sopra disposto nell'ordinanza.
D.Lgs152/06 art.208	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. a	Allestimento o gestione di impianti per smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi – propri o di terzi – <u>in assenza</u> di autorizzazione o di "autorizzazione integrata ambientale"	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00.
D.Lgs152/06 art.209	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. a	Gestione di impianti per smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi – propri o di terzi – da parte di imprese in possesso di certificazione ambientale che non abbiano presentato, in fase di rinnovo, la prescritta autocertificazione.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. La certificazione ambientale deve essere quella prevista dal Reg. CE 761/2001 (EMAS) o quella derivante da certificazione UNI-EN ISO 14001. In caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione o nei documenti allegati, si applica l'art. 483 C.P.
D.Lgs152/06 art.208	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Allestimento o gestione di impianti per smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi – propri o di terzi – <u>in difformità</u> dalle prescrizioni autorizzative.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 45gg a 6 mesi o ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00. Il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative comporta la sospensione delle operazioni – previa diffida – in caso di persistente inadempienza, la revoca dell'autorizzazione.
D.Lgs152/06 art.208	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. b	Allestimento o gestione di impianti per smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi – propri o di terzi – <u>in assenza</u> di autorizzazione.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00.
D.Lgs152/06 art.209	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. b	Gestione di impianti per smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi – propri o di terzi – da parte di imprese in possesso di certificazione ambientale che non abbiano presentato, in	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 6 mesi ad 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00.

		fase di rinnovo, la prescritta autocertificazione.			
D.Lgs152/06 art.208	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Allestimento o gestione di impianti per smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi – propri o di terzi – <u>in difformità</u> dalle prescrizioni autorizzative.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00. Il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative comporta la sospensione delle operazioni – previa diffida – per 12 mesi e, in caso di persistente inadempienza, la revoca dell'autorizzazione.
D.Lgs152/06 art.210	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. a	Gestione di impianto per smaltimento o recupero di rifiuti <b>non pericolosi</b> <u>in assenza</u> delle autorizzazioni previste per ipotesi particolari o di "autorizzazione integrata ambientale".	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena Prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Le ipotesi particolari, disciplinate dall'art. 210, riguardano coloro che, all'entrata in vigore del D.Lgs152/06, non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione o ne intendano richiedere la modifica o il rinnovo o intendano avviare attività di recupero o smaltimento in impianto già esistente o adibito ad altra attività.
D.Lgs152/06 art.210	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Gestione di impianto per smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi <u>in difformità</u> delle autorizzazioni previste per ipotesi particolari	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 45gg a 6 mesi o ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00. Le ipotesi particolari, disciplinate dall'art. 210, riguardano coloro che, all'entrata in vigore del D.Lgs152/06, non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione o ne intendano richiedere la modifica o il rinnovo o intendano avviare attività di recupero o smaltimento in impianto già esistente o adibito ad altra attività.
D.Lgs152/06 art.210	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. b	Gestione di impianto per smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi <u>in assenza</u> delle autorizzazioni previste per ipotesi particolari o di "autorizzazione integrata ambientale"	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Le ipotesi particolari, disciplinate dall'art. 210, riguardano coloro che, all'entrata in vigore del D.Lgs152/06, non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione o ne intendano richiedere la modifica o il rinnovo o intendano avviare attività di recupero o smaltimento in impianto già esistente o adibito ad altra attività.
D.Lgs152/06 art.210	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Gestione di impianto per smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi <u>in difformità</u> dalle autorizzazioni previste per ipotesi particolari.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00. Le ipotesi particolari, disciplinate dall'art. 210, riguardano coloro che, all'entrata in vigore del D.Lgs152/06, non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione o ne intendano richiedere la modifica o il rinnovo o intendano avviare attività di recupero o smaltimento in impianto già esistente o adibito ad altra attività.
D.Lgs152/06 art.211	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. a	Realizzazione o esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per rifiuti non pericolosi – propri o di terzi – <u>in assenza</u> di autorizzazione o di "autorizzazione integrata ambientale".	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. La durata dell'autorizzazione è di 2 anni, prorogabile per altri 2.
D.Lgs152/06 art.211	D.Lgs152/06 art.256	Realizzazione o esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per rifiuti non pericolosi – propri o di terzi –	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 45gg a 6 mesi o ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00.

	comma 4	<u>in difformità</u> dalle prescrizioni autorizzative.			
D.Lgs152/06 art.211	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. b	Realizzazione o esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per rifiuti pericolosi – propri o di terzi – <u>in assenza</u> di autorizzazione o di “autorizzazione integrata ambientale”.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. La durata dell'autorizzazione è di 2 anni prorogabile per altri 2.
D.Lgs152/06 art.211	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Realizzazione o esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per rifiuti pericolosi – propri o di terzi – <u>in difformità</u> dalle prescrizioni autorizzative.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00.
D.Lgs152/06 art.212	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. a	Svolgimento di attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi o di bonifica di siti o di bonifica di beni contenenti amianto o di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi, o di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero per conto terzi, ovvero di gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero <u>in assenza</u> di iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena Prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione di impianti autorizzati o allo svolgimento di attività soggette ad iscrizione.
D.Lgs152/06 art.212	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Svolgimento di attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi o di bonifica di siti o di bonifica di beni contenenti amianto o di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi, o di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero per conto terzi, ovvero di gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero <u>con inosservanza</u> dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 45gg a 6 mesi o ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00. Le imprese iscritte all'Albo devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ridotte per imprese in possesso di certificazione ambientale. Non è prevista la prestazione di tali garanzie, ma la corresponsione di un diritto fisso annuale per le imprese che esercitano raccolta o trasporto di propri rifiuti non pericolosi.
D.Lgs152/06 art.212	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. b	Svolgimento di attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – propri o di terzi - o di bonifica di siti o di bonifica di beni contenenti amianto o di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi, o di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero per conto terzi, ovvero di gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero <u>in assenza</u> di iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Deroga per trasporto di rifiuti pericolosi che non eccedano i 30 kg al giorno o i 30 litri al giorno, effettuato dal produttore di rifiuti stessi. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione di impianti autorizzati o allo svolgimento di attività soggette ad iscrizione.
D.Lgs152/06 art.212	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Svolgimento di attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – propri o di terzi – o di bonifica di siti o di bonifica di beni contenenti amianto o di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi, o di gestione degli impianti di smaltimento e al recupero per conto terzi, ovvero di gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero <u>con inosservanza</u> dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti. Non è prevista la prestazione di tali garanzie, ma la corresponsione di un diritto fisso annuale per le imprese che esercitano raccolta o trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente i 30 kg al giorno.
D.Lgs152/06	D.Lgs152/06	Effettuazione di attività di autosmaltimento di rifiuti non	NOTIZIA DI REATO	Procura della	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda

artt.214 - 215	art.256 comma 1 lett. a	pericolosi nel luogo di produzione degli stessi <u>in assenza</u> di comunicazione di inizio attività alla competente sezione regionale dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali.		Repubblica	da euro 2.600,00 a 26.000,00. La sezione regionale dell'Albo Nazionale da notizia alla Provincia delle comunicazioni di inizio attività ricevute entro 10gg dal ricevimento. La comunicazione va rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifiche sostanziali delle operazioni di autosmaltimento. Le operazioni di autosmaltimento possono essere intraprese decorsi 90gg dalla comunicazione di inizio attività.
D.Lgs152/06 artt.214 - 215	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Effettuazione di attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi, <u>con inosservanza</u> dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle comunicazioni di inizio attività alla competente sezione regionale dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 45gg a 6 mesi o ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00. La comunicazione va rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifiche sostanziali delle operazioni di autosmaltimento.
D.Lgs152/06 artt.214 - 216	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. a	Esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi – propri o di terzi – <u>in assenza</u> di comunicazione di inizio attività alla competente sezione regionale dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali o di autorizzazione integrata ambientale.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. La sezione regionale dell'Albo Nazionale da notizia alla provincia delle comunicazioni di inizio attività ricevute entro 10gg dal ricevimento. La comunicazione va rinnovata ogni 5 anni e comunque per modifiche sostanziali delle operazioni di recupero. Le operazioni di recupero possono essere intraprese decorsi 90gg dalla comunicazione di inizio attività. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di impianti coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato a visita preventiva della Provincia competente, da effettuarsi entro 60gg dalla presentazione della comunicazione. I rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero sono stati individuati con D.M. 5.2.1998. Le disposizioni semplificate (comunicazione di inizio attività) non si applicano all'attività di recupero dei rifiuti urbani, salvo eccezioni previste dall'art.216, comma 7, D.Lgs152/06.
D.Lgs152/06 artt.214 - 216	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi – propri o di terzi – <u>con inosservanza</u> dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle comunicazioni di inizio attività alla competente sezione regionale dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali o di autorizzazione integrata ambientale.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 45gg a 6 mesi o ammenda da euro 1.300,00 a euro 13.000,00. La comunicazione va rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero.
D.Lgs152/06 artt.214 - 216	D.Lgs152/06 art.256 comma 1 lett. b	Esercizio di operazioni di recupero di rifiuti pericolosi – propri o di terzi – <u>in assenza</u> di comunicazione di inizio attività alla competente sezione regionale dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali o di autorizzazione integrata ambientale	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. La sezione regionale dell'Albo Nazionale dà notizia alla Provincia delle comunicazioni di inizio attività ricevute entro 10gg dal ricevimento. Le operazioni di recupero posso essere intraprese decorsi 90gg dalla comunicazione di inizio attività. La comunicazione va rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero.

D.Lgs152/06 artt.214 - 216	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Esercizio di operazioni di recupero di rifiuti pericolosi – propri o di terzi – <u>con inosservanza dei</u> requisiti e delle condizioni richiesti dalle comunicazioni di inizio attività alla competente sezione regionale dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali o di autorizzazione integrata ambientale.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. La comunicazione va rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero.
D.Lgs152/06 art.208	D.Lgs152/06 art.256 comma 3	Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pene previste:</b> - arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 per rifiuti non pericolosi; - arresto da 1 a 3 anni e ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 per rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area che ospita la discarica abusiva, se di proprietà del reo.
D.Lgs152/06 art.208	D.Lgs152/06 art.256 comma 4	Realizzazione o gestione di discarica con inosservanza delle prescrizioni autorizzative.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pene previste:</b> - arresto da 3 mesi ad un anno e ammenda da euro 1.300,00 a euro13.000,00 per rifiuti non pericolosi; - arresto da 6 a 18 mesi e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 per rifiuti pericolosi.
D.Lgs152/06 art.187 comma 1	D.Lgs152/06 art.256 comma 5	Miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Obbligo per il reo di procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti, se possibile (v. riga successiva).I rifiuti pericolosi di cui è vietata la miscelazione sono elencati nell'Allegato G alla parte quarta del D.Lgs152/06.
D.Lgs152/06 art.187 comma 3	D.Lgs152/06 art.256 comma 3	Inosservanza dell'obbligo di separare, a proprie spese, rifiuti pericolosi miscelati tra loro o con rifiuti non pericolosi.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto fino ad 1 anno. I rifiuti pericolosi di cui è vietata la miscelazione sono elencati nell'Allegato G alla parte quarta del D.Lgs152/06. L'obbligo di separazione grava, a patto che sia tecnicamente ed economicamente possibile, su coloro che hanno miscelato i rifiuti.
D.Lgs152/06 art.227 comma 1 lett. b	D.Lgs152/06 art.256 coma 6	Deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi in quantità superiore a 200 litri, in violazione alla prescrizione del <u>D.P.R. 254/2003</u> .	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi, per quantitativi superiori a 200 litri, non deve superare i 5gg.
D.Lgs152/06 art.227 comma 1 lett. b	D.Lgs152/06 art.255 comma 6	Deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi in quantità inferiore a 200 litri, in violazione alla prescrizione del <u>D.P.R. 254/2003</u> .	<b>Importo:</b> euro 5.166,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione edittoale:</b> minimo euro 2.600,00 massimo euro 15.500,00. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, per quantitativi inferiori a 200 litri, può avere durata massima di 30gg.
D.Lgs152/06 art.231 comma 7	Dlgs152/06 art. 255 comma 7	Smontaggio, alienazione o distruzione di veicoli a motore o rimorchi, da parte di gestori di centri di raccolta o concessionari, prima di aver proceduto alla cancellazione dal P.R.A.	<b>Importo:</b> euro 516,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione edittoale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00. la norma si applica ai veicoli non disciplinati dal <u>D.Lgs209/03</u> e s.m.i. (v. <u>Codice B1</u> ). La cancellazione va fatta entro 90gg dalla consegna del

					veicolo. All'atto della consegna del veicolo al proprietario deve essere rilasciato un certificato contenente, tra l'altro, l'impegno da parte del centro di raccolta o del concessionario a provvedere direttamente alla cancellazione dal P.R.A.
D.Lgs152/06 art.231 comma 8	D.Lgs152/06 art.255 comma 7	Omessa annotazione, da parte dei gestori di centri di raccolta o concessionari, su registro di entrata e uscita dei veicoli degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti.	<b>Importo:</b> euro 516,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00. La norma si applica ai veicoli non disciplinati dal <u>D.Lgs209/03</u> e s.m.i. (v. <u>Codice B1</u> ). Il registro di entrata e uscita dei veicoli deve essere tenuto secondo le norme del <u>D.Lgs30.4.92. n.285</u> .
D.Lgs152/06 art.233 comma 12	D.Lgs152/06 art.255 comma 7	Inosservanza dell'obbligo di conferimento, diretto o mediante soggetti incaricati, degli olii o grassi vegetali esausti ai consorzi di raccolta.	<b>Importo:</b> euro 516,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00. il detentore ha facoltà di cedere olii o grassi vegetali esausti alle imprese di altro stato della Comunità Europea.
D.Lgs152/06 art.233 comma 13	D.Lgs 152/06 art.255 comma 7	Stoccaggio di olii o grassi vegetali esausti in contenitori non conformi alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.	<b>Importo:</b> euro 516,00  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00.
D.Lgs152/06 art.234 comma 914	D.Lgs152/06 art.255 comma 7	Omesso conferimento, diretto o mediante soggetti incaricati, di rifiuti di beni in polietilene al consorzio per il riciclaggio di tali rifiuti.	<b>Importo:</b> euro 516,17  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00. sono esclusi gli imballaggi di cui all'art.218, comma 1, lett.a – b – c – d – e – dd, i beni ed i relativi rifiuti di cui all'art.227, comma 1, lett.a – b – c, i veicoli fuori uso nonché le tubazioni i polietilene destinate a edilizia, fognature, gas, acqua. L'elenco delle ditte autorizzate allo smaltimento è acquisibile presso il Consorzio "PoliEco" (www.polieco.it).
D.Lgs152/06 art.233	D.Lgs152/06 art.255 comma 8	Inosservanza dell'obbligo di partecipazione ai consorzi nazionali di raccolta e trattamento di olii e grassi vegetali ed animali esausti.	<b>Importo:</b> euro 15.000,00  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 8.000,00 massimo euro 45.000,00. La sanzione è ridotta della metà in caso di adesione ai consorzi entro il 60° giorno dalla scadenza del termine previsto. Aderiscono ai consorzi le imprese che producono, importano, detengono, riciclano o recuperano olii e grassi esausti; le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di olii e grassi esausti ( obbligo di corrispondere i contributi pregressi).
D.Lgs152/06 art.234	D.Lgs152/06 art.255 comma 8	Inosservanza dell'obbligo e di partecipazione ai consorzi nazionali per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene.	<b>Importo:</b> euro 15.000,00  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 8.000,00 massimo euro 45.000,00. La sanzione è ridotta della metà in caso di adesione ai consorzi entro il 60° giorno dalla scadenza del termine previsto. Aderiscono ai consorzi i produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene, nonché i riciclatori e i recuperatori dei rifiuti di beni in polietilene. <b>N.B.:</b> La sanzione non è applicabile sino all'adozione del decreto di cui all'art.234, comma 2, che individua le tipologie di beni in polietilene soggette alla norma.

D.Lgs152/06 art.235	D.Lgs152/06 art.255 comma 8	Inosservanza dell'obbligo e di partecipazione ai consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.	<b>Importo:</b> euro 15.000,00  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione edittale:</b> minimo euro 8.000,00 massimo euro 45.000,00. La sanzione è ridotta della metà in caso di adesione ai consorzi entro il 60° giorno dalla scadenza del termine previsto. Aderiscono ai consorzi le imprese che effettuano la raccolta ed il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; le imprese che fabbricano o importano batterie al piombo; le imprese che ne effettuano la sostituzione e vendita.
D.Lgs152/06 art.236	D.Lgs152/06 art.255 comma 8	Inosservanza dell'obbligo di partecipazione ai consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli olii minerali esausti.	<b>Importo:</b> euro 15.000,00  <b>c/c intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione edittale:</b> minimo euro 8.000,00 massimo euro 45.000,00. La sanzione è ridotta della metà in caso di adesione ai consorzi entro il 60° giorno dalla scadenza del termine previsto. Aderiscono ai consorzi le imprese che producono olii base vergini o olii base provenienti da processo di rigenerazione e le imprese che immettono al consumo olii lubrificanti.
D.Lgs152/06 art.257	D.Lgs152/06 art.256 comma 1	Omessa bonifica dei siti di cui si sia cagionato l'inquinamento con superamento delle concentrazioni soglia di rischio.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 per rifiuti non pericolosi; arresto da 1 a 2 anni e ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 per rifiuti pericolosi. La bonifica deve avvenire in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, ai sensi dell'art.242 e seguenti. In Piemonte, ai sensi della D.G.R.30-2905 del 22.5.2006, le funzioni amministrative in materia di bonifica sono esercitate, nelle more dell'adeguamento al D.Lgs152/06, dai comuni.
D.Lgs152/06 art.242	D.Lgs152/06 art.256 comma 1	Inosservanza, da parte del responsabile dell'obbligo di comunicare immediatamente il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di inquinare un sito.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.
D.Lgs152/06 art.189 comma 3	D.Lgs152/06 art.255 comma 1	Omessa, incompleta o inesatta comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti raccolti, trasportati, recuperati o smaltiti.	<b>Importo:</b> euro 5.166,67  <b>c/c intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzioni edittali:</b> - omessa comunicazione: minimo euro 2.600,00 massimo euro 15.500,00 - ritardata comunicazione: minimo euro 26,00 massimo euro 160,00. sono tenuti alla compilazione del M.U.D. (modello unico di dichiarazione ambientale), da inviarsi alla C.C.I.A.A., coloro che effettuano professionalmente attività di raccolta, trasporto, commercio, intermediazione di rifiuti senza detenzione, recupero o smaltimento di rifiuti, le imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi, i consorzi istituiti con finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti.
D.Lgs152/06 art.189 comma 3	D.Lgs152/06 art.255 comma 1	Ritardata comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti raccolti, trasportati, recuperati o smaltiti.	<b>Importo:</b> euro 52,00  <b>c/c intestato:</b> Provincia	Provincia	Per rifiuti pericolosi conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio. Deroga per imprenditori agricoli di cui all'art.2135 C.C. con volume di affari annuo non superiore a euro



					<p>8.000,00. Le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si effettuano con le modalità di cui all'art.220, comma 2.</p> <p><b>N.B.:</b> Per beneficiare della sanzione ridotta per il semplice ritardo, occorre che la comunicazione sia effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di cui alla L.25.1.94, n.70.</p>
D.Lgs152/06 art.190 comma 1	D.Lgs152/06 art.255 comma 2	Omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti non pericolosi da parte di imprese con 15 o più dipendenti.	<p><b>Importo:</b> euro 5.166,67</p> <p><b>c/c Intestato:</b> Provincia</p>	Provincia	<p><b>Sanzioni edittali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rifiuti non pericolosi: minimo euro 2.600,00 massimo euro 15.500,00;</li> <li>- Rifiuti pericolosi: minimo euro 15.500,00 massimo euro 93.000,00.</li> </ul> <p>Tempi utili per la registrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Produttori: 10gg lavorativi dalla produzione e dallo scarico del rifiuto;</li> <li>b) Trasportatori: 10gg lavorativi dall'effettuazione del trasporto;</li> <li>c) Commercianti e intermediari: 10gg lavorativi dalla transazione;</li> <li>d) Recuperatori e smaltitori: 2gg lavorativi dalla presa in carico.</li> </ul> <p><b>Sanzione accessoria</b> per rifiuti pericolosi: sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal trasgressore e dalla carica di amministratore.</p> <p>Per dipendenti si intendono i lavoratori occupati mediamente a tempo pieno durante 1 anno; i lavoratori part-time e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; a tal fine si considera l'anno contabile precedente l'accertamento.</p>
D.Lgs152/06 art.190 comma 1	D.Lgs152/06 art.255 comma 2	Omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi da parte di imprese con 15 o più dipendenti.	<p><b>Importo:</b> euro 31.000,00</p> <p><b>c/c Intestato:</b> Provincia</p>	Provincia	
D.Lgs152/06 art.190 comma 1	D.Lgs152/06 art.255 comma 3	Omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti non pericolosi da parte di imprese con meno di 15 dipendenti.	<p><b>Importo:</b> euro 2.066,67</p> <p><b>c/c Intestato:</b> Provincia</p>	Provincia	<p><b>Sanzioni edittali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rifiuti non pericolosi: minimo euro 1.040,00 massimo euro 6.200,00;</li> <li>- Rifiuti pericolosi: minimo euro 2.070,00 massimo euro 12.400,00.</li> </ul> <p>Tempi utili per la registrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Produttori: 10gg lavorativi dalla produzione e dallo scarico del rifiuto;</li> <li>b) Trasportatori: 10gg lavorativi dall'effettuazione del trasporto;</li> <li>c) Commercianti e intermediari: 10gg lavorativi dalla transazione;</li> <li>d) Recuperatori e smaltitori: 2gg lavorativi dalla presa in carico.</li> </ul>

					<b>Sanzione accessoria</b> per rifiuti pericolosi: sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal trasgressore e dalla carica di amministratore. Per dipendenti si intendono i lavoratori occupati mediamente a tempo pieno durante 1 anno; i lavoratori part-time e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; a tal fine si considera l'anno contabile precedente l'accertamento.
D.Lgs152/06 art.190 comma 1	D.Lgs152/06 art.255 comma 3	Omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi da parte di imprese con meno di 15 dipendenti.	<b>Importo:</b> euro 4.133,33  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	

<b>N.B.:</b>	In base all'art.190, comma 1 del D.Lgs152/06 sono tenuti alla compilazione del registro (numerato, vidimato e gestito secondo le procedure dei registri IVA) coloro che effettuano professionalmente attività di raccolta, trasporto, commercio, intermediazione di rifiuti senza detenzione, recupero o smaltimento di rifiuti, le imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi; devono inoltre tenere il registro di carico e scarico, i soggetti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184, comma 3, lett. c) d) g) D.Lgs152/06, cioè rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti. Sono esonerati dall'obbligo le associazioni ed i consorzi per la gestione dei rifiuti da imballaggi, i consorzi per la raccolta pneumatici, i consorzi per la raccolta di oli e grassi esausti, i consorzi per il riciclaggio beni in polietilene (PET), i consorzi per la raccolta delle batterie al piombo e degli olii minerali usati, a condizione che dispongano di documentazione con analoghe funzioni. I registri, integrati con i formulari di trasporto dei rifiuti, sono tenuti presso ogni impianto o sede di impresa e devono essere conservati per 5 anni dall'ultima registrazione e a tempo indeterminato per lo smaltimento in discarica. Chi produce non più di 10 t/anno di rifiuti non pericolosi o a 2 t/anno di rifiuti pericolosi può far tenere il registro dalle organizzazioni di categoria (che annotano i dati mensilmente) mantenendo presso la sede di impresa copia dei dati trasmessi.				
D.Lgs152/06 art.193	D.Lgs152/06 art.255 comma 4	Trasporto, da parte di Enti o imprese, di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario incompleto o inesatto.	<b>Importo:</b> euro 3.100,00  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 1.600,00 massimo euro 9.300,00. <b>Sanzione penale:</b> reclusione fino a 2 anni. In attesa della emanazione di specifico Decreto del Ministro dell'Ambiente, i formulari, redatti conformemente alle disposizioni del D.M. 145/98, devono essere numerati e vidimati dall'Agenzia delle Entrate o C.C.I.A.A. O dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti ed annotati sul registro IVA/acquisti. Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore; una copia resta presso il detentore o produttore, le altre tre, controfirmate e datate dal destinatario, restano: una al destinatario e due al trasportatore, che ne ritrasmette una al detentore. Deroga per trasporto di rifiuti urbani da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico e per trasporto di rifiuti non pericolosi che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 litri al giorno da parte del produttore dei rifiuti.
D.Lgs152/06 art.193	D.Lgs152/06 art.256 comma 4 art.483 C.P.	Trasporto, da parte di Enti o imprese, di rifiuti pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario incompleto o inesatto.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati conformemente alle norme vigenti. Per la violazione relativa ai rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'art.483 C.P. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico). Per

					spedizioni transfrontaliere il formulario può essere sostituito dai documenti previsti dalla normativa CEE di cui all'art.194. Le disposizioni relative al formulario non si applicano alle fattispecie disciplinate dal <u>D.Lgs99/92</u> , relativo ai fanghi in agricoltura.
D.Lgs152/06 art.193	D.Lgs152/06 art.256 – 4° c. art.483 C.P.	Predisposizione di certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero uso di un certificato falso durante il trasporto.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> reclusione fino a 2 anni. Si applica la pena di cui all'art.483 C.P. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico).
D.Lgs152/06 art.189 comma 3	D.Lgs152/06 art.255 comma 5	Comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti, incompleta o inesatta ma contenente dati che consentono di ricostruire le informazioni dovute.	<b>Importo:</b> euro 516,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00. Vedere anche nota relativa all'art.189, comma 3.
D.Lgs152/06 art.190 comma 1	D.Lgs152/06 art.255 comma 5	Compilazione del registro di carico e scarico con dati incompleti o inesatti ma contenenti tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge.	<b>Importo:</b> euro 516,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00. Vedere anche nota relativa all'art.190, comma 1.
D.Lgs152/06 art.190 commi 3 - 4	D.Lgs152/06 art.255 comma 5	Omessa conservazione od omesso invio all'autorità competente dei registri di carico e scarico.	<b>Importo:</b> euro 516,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00. I registri devono essere conservati per 5 anni presso ogni impianto o sede di impresa; per lo smaltimento di rifiuti in discarica, i registri devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Chi produce meno di 10 t annue di rifiuti non pericolosi o meno di 2 t di rifiuti pericolosi può conservare i registri, con l'obbligo di annotazione mensile dei dati, presso organizzazioni di categoria o società di servizi, mantenendo presso la sede di impresa copia dei dati trasmessi.
D.Lgs152/06 art.193	D.Lgs152/06 art.255 comma 5	Compilazione di formulario con indicazioni incomplete o inesatte ma contenenti tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge.	<b>Importo:</b> euro 516,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00.
D.Lgs152/06 art.193	D.Lgs152/06 art.255 comma 5	Omessa conservazione o trasmissione a chi di dovere delle copie del formulario	<b>Importo:</b> euro 516,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 260,00 massimo euro 1.550,00. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. Il trasportatore dei rifiuti, a consegna effettuata, deve provvedere a trasmettere una copia del formulario – datata e controfirmata dal destinatario – allo spediteore dei rifiuti.
D.Lgs152/06 REG. CEE 259/93 art.26	D.Lgs152/06 art.256 comma 1	Spedizione di rifiuti in modo tale da costituire traffico illecito ai sensi dell'art.26 Reg. CEE 259/93 ovvero spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del Reg. CEE 259/93 in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a, b, c, d del Regolamento stesso	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<b>Pena prevista:</b> arresto fino a 2 anni e ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. Costituisce traffico illecito la spedizione di rifiuti: -

					<p>effettuata senza notificazione a tutte le Autorità interessate; - effettuata senza il consenso delle Autorità interessate; - effettuata con consenso delle Autorità, ottenuto mediante falsificazioni o frodi; - non concretamente specificata nel documento di accompagnamento; - che comporti smaltimento o recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; - contraria alle disposizioni degli artt.14, 16, 19, 21 del Reg. CEE 259/93.</p> <p><b>N.B.:</b> Il Reg. CEE 259/93 è stato abrogato e sostituito dal Reg. (CE) n. 1013/2006, con decorrenza 12.7.2007.</p>
D.Lgs152/06 art.260	D.Lgs152/06 art.256	Effettuazione di attività continuative ed organizzate di cessione , ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.	NOTIZIA DI REATO	Procura della Repubblica	<p><b>Pena prevista:</b> reclusione da 1 a 6 anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena prevista è la reclusione da 3 a 8 anni. Con la sentenza di condanna il giudice ordina il ripristino e può subordinare la sospensione condizionale all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p>
D.Lgs152/06 art.221 comma 2	D.Lgs152/06 art.255 comma 1	Mancata partecipazione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da parte dei produttori o degli utilizzatori.	<p><b>Importo:</b> -----</p> <p><b>c/c Intestato:</b> Provincia</p>	Provincia	La sanzione è pari a 6 volte le somme dovute per l'adesione al CONAI.
D.Lgs152/06 art.221 comma 3 art.223	D.Lgs152/06 art.255 comma 2	Inosservanza, da parte dei produttori, dell'obbligo di organizzare autonomamente – previa messa in atto di un sistema cauzionale – la raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, ovvero inosservanza dell'obbligo di aderire ad uno dei Consorzi previsti per le diverse tipologie di imballaggi o inosservanza e l'obbligo di adottare un sistema di restituzione di propri imballaggi.	<p><b>Importo:</b> euro 15.500,00</p> <p><b>c/c Intestato:</b> Provincia</p>	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 15.000,00 massimo euro 46.500,00. Per produttori si intendono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
D.Lgs152/06 art.221 comma 4	D.Lgs152/06 art.255 comma 1	Inosservanza, da parte degli utilizzatori, dell'obbligo di consegnare , in un luogo di raccolta organizzato dal produttore, gli imballaggi usati, secondari e terziari, ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari.	<p><b>Importo:</b> euro 15.500,00</p> <p><b>c/c Intestato:</b> Provincia</p>	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 15.500,00 massimo euro 46.500,00. Per utilizzatori si intendono i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. Per la definizione di imballaggio secondario e terziario, vedere la pag. 1. Gli utilizzatori possono conferire al servizio pubblico imballaggi o rifiuti di imballaggio nei limiti di cui all'art.195, comma 2, lett. e, D.Lgs152/06.
D.Lgs152/06 art.226 comma 1	D.Lgs152/06 art.255 comma 3	Smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.	<p><b>Importo:</b> 10.400,00</p> <p><b>c/c Intestato:</b> Provincia</p>	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 5.200,00 massimo euro 40.000,00. Deroga per scarti derivanti dalla selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
D.Lgs152/06 art.226 comma 4	D.Lgs152/06 art.255 comma 3	Immissione sul mercato di imballaggi o componenti di imballaggio che contengano quantitativi di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore ai limiti consentiti.	<p><b>Importo:</b> euro 10.400,00</p> <p><b>c/c Intestato:</b> Provincia</p>	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 5.200,00 massimo euro 40.000,00. Deroga per imballaggi interamente costituiti da cristallo. Limiti consentiti 100 p.p.m. in peso.
D.Lgs152/06	D.Lgs152/06	Immissione nel mercato interno di imballaggi privi di	<b>Importo:</b> 10.400,00	Provincia	<b>Sanzione editale:</b> minimo euro 5.200,00 massimo

art.219 comma 5	art.255 comma 3	etichettatura che ne faciliti la raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e che informi i consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi stessi.	<b>c/c Intestato:</b> Provincia		euro 40.000,00. Le modalità di etichettatura devono essere stabilite con D.M.
D.Lgs152/06 art.226 comma 3	D.Lgs152/06 art.255 comma 3	Commercializzazione di imballaggi non rispondenti agli standards europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.	<b>Importo:</b> euro 5.166,67  <b>c/c Intestato:</b> Provincia	Provincia	<b>Sanzione edittale:</b> minimo euro 2.500,00 massimo euro 15.500,00.